

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La I Commissione,

premesso che:

dal rapporto annuale dell'Istat, che descrive la situazione del Paese nel 1997, al capitolo 8 si analizza la distribuzione delle forze dell'ordine sul territorio;

nello specifico la tavola 8.8 relativa al numero degli operatori di polizia per regione (forza effettiva di polizia di Stato, arma dei carabinieri e guardia di finanza - dati del 1996) evidenzia che la presenza media di operatori di polizia è di 5 unità ogni 1.000 abitanti;

nei vari ambiti regionali si passa dai 10 del Lazio, agli 8 del Molise, ai 7 del Trentino del Friuli e della Valle D'Aosta, ai 6 della Sardegna, della Liguria e della Calabria, ai quasi 5 della Toscana, per scendere alle due ultime posizioni che vedono attribuire al Veneto 3,3 operatori di polizia ogni 1.000 abitanti, e la Lombardia che si ferma a 3;

rispetto alla media nazionale in Lombardia mancano circa 17.700 unità di polizia; al Veneto ne mancano circa 7.450;

il commento degli estensori di questo capitolo non ha bisogno di spiegazioni: «la distribuzione non sembra essere in stretta relazione né con il numero di residenti nella regione, né con il numero dei delitti che vi si commettono»;

queste sproporzioni quindi non si giustificano con criteri di scelta, e tanto meno è rispettato l'indice di dotazione, costruito in base al rapporto tra operatori di polizia e delitti;

indice quest'ultimo che dovrebbe essere basato sull'ipotesi di distribuzione

delle forze di polizia proporzionale al numero di denunce di delitto (vedi tavola 8.8);

invece si rileva per il Molise un'assegnazione pari a tre volte e mezzo il livello medio nazionale; Abruzzo e Trentino-Alto Adige hanno una dotazione più che doppia rispetto alla media. Altre regioni come la Campania e Puglia, in cui lo Stato non riesce a contrastare le organizzazioni di tipo mafioso, risultano sotto dotate;

per la Lombardia ed il Veneto, invece, l'assegnazione esistente è pari alla metà dello standard italiano;

impegna il Governo:

a garantire una presenza più omogenea e razionale delle forze dell'ordine sul territorio, al fine di garantire una maggiore difesa ai cittadini nei confronti di una criminalità in forte aumento;

a rivedere queste sperequazioni, non solo a livello regionale, ma anche provinciale, in quanto dalle dichiarazioni rilasciate dal sindacato autonomo di polizia risulta che le province di Bergamo e di Treviso sono ampiamente ed inspiegabilmente al di sotto della media come dotazioni organiche, pur in presenza di una crescita impressionante dei reati denunciati.

(7-00620) « Luciano Dussin, Stucchi ».

La XIV Commissione,

premesso che:

la definizione di « rifiuto » non ha trovato in ambito comunitario (direttiva n. 91/1 S6/CEE) una soddisfacente e univoca definizione, tale da delimitare l'applicazione della disciplina sulla gestione dei rifiuti alle sostanze e agli scarti effettivamente destinati allo smaltimento o a qualificate operazioni tecniche di recupero;

in esito ad una simile incertezza definitoria la nozione di « rifiuto » rischia di estendersi in modo pervasivo a intere filiere produttive che utilizzano direttamente sostanze od oggetti decaduti dai vari processi produttivi, laddove tali sostanze ed oggetti vengono utilizzati tal quali ovvero previo il normale trattamento industriale cui pure sono sottoposti i prodotti;

in tale ultimo caso dette sostanze ed oggetti presentano caratteristiche merceologiche, ambientali e sanitarie secondo gli *standards* tecnici, tali che essi si configurano più propriamente come merci o materie prime;

in un Paese, che vede una notevole parte del sistema economico produttivo incentrato sulla lavorazione di materiali decaduti da altri processi produttivi annessa la definizione di rifiuto a tali materiali pregiati comporta di fatto la creazione di una massa abnorme di imprese dedite alla gestione dei rifiuti;

l'artificiosa configurazione di un ingiustificato universo di smaltitori e di recuperatori di rifiuti da luogo a devastanti penalizzazioni amministrative e di immagine per le produzioni italiane, resa più acuta quando i prodotti italiani — anche alimentari — vengono originati da « rifiuti »;

la disciplina dettata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificata dalle norme recanti « Nuovi interventi in campo ambientale », aggrava lo stato di incertezza nella definizione dei rifiuti, creando evidenti problemi, di natura anche economica, per i produttori e gli utilizzatori di sostanze equiparate ingiustamente e improvvidamente a « rifiuti », assorbendo nell'orbita del recupero di rifiuti attività e processi palesemente estranei;

è costoso e velleitario regolare con le norme sul recupero dei rifiuti le tecnologie processuali in continua evoluzione che assorbono (utilizzano) direttamente sostanze e materiali provenienti da altri

processi in osservanza delle normative tecniche settoriali, ambientali e sanitarie;

impegna il Governo:

ad informare la propria azione di indirizzo e coordinamento normativa e applicativo della disciplina scaturente dalla nuova legge « Nuovi interventi in campo ambientale » e dal decreto 5 febbraio 1997, n. 22, non riconoscendo che soddisfino la definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del citato decreto:

a) i materiali da scavo non pericolosi e i sottoprodotti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava utilizzati, tal quali o previo normale trattamento industriale cui pure sono sottoposti i prodotti, in attività o processi produttivi ovvero per interventi di ripristino e di sistemazione dei terreni o per la realizzazione di rilevati, sottofondi e altre opere edili;

b) le vinacce esauste derivanti dalla distillazione di bevande alcoliche e i raspi derivanti dalla raspatura dei grappoli d'uva vendemmiata dopo l'ammestamento, avviati all'applicazione nel suolo a fini agronomici;

c) le vinacce esauste derivanti dalla distillazione di bevande alcoli che avviate alla produzione di mangimi per alimentazione animale o di olii per alimentazione umana;

d) gli scarti di legno vergine provenienti dall'industria della lavorazione del legno e da qualsiasi altra lavorazione o attività, nonché gli imballaggi e i manufatti di legno non trattato o impregnato, avviati alla combustione, in quanto si configurano come combustibili consentiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1995;

e) le sostanze e i sottoprodotti che hanno origine dalle attività agricole o dalle attività comprese nella filiera agro-alimentare e che si configurano come materia prima utilizzata nelle singole attività comprese nella filiera agro-alimentare;

ad intervenire in ambito comunitario e nazionale per la formulazione di una più consona definizione di rifiuto » che escluda qualsiasi sostanza od oggetto che — presentando caratteristiche merceologiche, ambientali e sanitarie conformi alla normativa tecnica di settore — e riutilizzato o destinato ad essere riutilizzato, nello stesso o in altri processi produttivi, della mede-

sima o di altra natura, tal quale ovvero previo normale trattamento industriale cui pure sono sottoposti i prodotti, senza necessità di alcuna operazione di recupero di cui all'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n 22.

(7-00621) « Schmid, Bova, Pittella, Mariani ».